



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

GIÀ PROVINCIA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA N. 102 del 03/12/2025

SETTORE II - FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE

Proposta n. SETT3 2567/2025

OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA

IL PRESIDENTE

Vista:

- la Deliberazione del Commissario Straordinario , adottata con i poteri del Consiglio del L.C.C. di Enna n.1 del 31/03/2025, di approvazione del DUP 2025/2027;
- la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci con le funzioni del Consiglio del L.C.C. di Enna n. 2 del 14/04/2025, di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;
- la Determinazione del Commissario Straordinario n.29 del 14/04/2025, adottata con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (Peg) 2025/2027;
- la Determinazione del Commissario Straordinario n.31 del 18/04/2025, adottata con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna di approvazione del Piano Integrato di attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025/2027;

Visto l'art. 166 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede:

- al comma 1: nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio;
- al comma 2: Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.
- al comma 2-bis: La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione;
- al comma 2-ter: nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli [articoli 195 e 222](#), il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio;
- al comma 2-quater: nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

Visto l'art. 176 – Prelevamenti dal Fondo di riserva- il quale prevede che - i prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.»;

Considerato che:

- è pervenuta la nota n.22897/2025 del Settore III che richiede il prelevamento dal fondo di riserva di Cassa della somma di € 3.342,82, al fine di impinguare il capitolo 23257 del Bil.2025, per far fronte alla spesa relativa alla rata di saldo in favore della Ditta Chiofalo Group per i lavori eseguiti presso l'Ist. Majorana Cascino di P.Armerina ;
- **Ravvisata**, pertanto, la necessità di integrare la dotazione di cassa, del Capitolo sopra indicato;

Visto art. 76 del vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione Consiliare n. 57 del 13.12.2018, esecutiva ai termini di legge;

DETERMINA

1) Prelevare dal Fondo di riserva di cassa, Cap.19900 del Bilancio 2025 la somma di euro 3.342,82 per impinguare il capitolo 23257 del Bil.2025;

2) Dare Atto che i suddetti capitoli di spesa sono classificati secondo le norme del Bilancio armonizzato nel seguente modo :

Competenza - Cassa

- | | | | |
|----------------|----------------------|---|----------|
| • Cap. 23257 : | 04.02-2.02.01.09.003 | + | 3.342,82 |
| • Cap. 19900 : | 20.01-1.10.01.01.001 | - | 3.342,82 |

[Lì, 03/12/2025](#)

[IL PRESIDENTE](#)
[CAPIZZI PIERO ANTONIO SANTI](#)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)